



IL SEGRETARIO GENERALE

Circolare protocollo n. 4417

Pescia, 10 febbraio 2020

**AI DIRIGENTI
ALLE P.O.
p.c.
Al Sindaco
Alla Giunta Comunale
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Nucleo di Valutazione**

OGGETTO: LA DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI E DEI VANTAGGI ECONOMICI.

In attuazione della normativa in materia di anticorruzione, trasparenza e legalità dell'azione amministrativa, appare doveroso ed opportuno che il Responsabile anticorruzione ricordi alla struttura comunale come comportarsi nel trattare una materia altamente "sensibile", quale è quella della concessione di benefici e contributi a terzi.

Per tale motivo viene diramata la presente circolare, che ha il compito di stabilire **chi deve fare cosa, come** deve farlo e a quale **principi e normative** deve attenersi.

LA NORMATIVA CHE DISCIPLINA LA MATERIA

1. **Legge 241/1990, art. 12:** prevede che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché "l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere", sia a persone che ad enti pubblici e privati, sia subordinata "alla **predeterminazione**, da parte delle amministrazioni procedenti, **dei criteri e delle modalità** cui le amministrazioni stesse devono attenersi".
Il comma 2 dell'art. 12 prosegue stabilendo che l'effettiva osservanza di tali criteri e modalità "deve risultare dai singoli provvedimenti" di assegnazione del vantaggio economico.
2. **D.Lgs. 39/913 (c.c. Decreto trasparenza), art. 26 :** dispone che le amministrazioni debbano **pubblicare** "gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, **i criteri e le modalità** cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati".
Inoltre, sempre in base all'art. 26, l'Ente deve **pubblicare** tutti gli atti, di **valore superiore a 1.000 euro**, di assegnazione dei vantaggi economici suddetti.
Il comma 3 dell'art. 26 stabilisce che **la pubblicazione** in "**Amministrazione trasparente**" costituisce "**condizione legale di efficacia** dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario".

Il comma 4 dell'art. 26 esclude "la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti", qualora "sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute, ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati".

La pubblicazione deve essere effettuata in "Amministrazione trasparente" (sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici").

3. **La Giurisprudenza contabile**

Su tale materia, particolarmente interessante è la pronuncia recentissima della Corte dei Conti del Molise (sentenza n. 53 assunta il 17/10/2019 e depositata il 16/12/2019), che ha condannato la Giunta di un Comune (per **danno erariale**) che ha concesso in **comodato gratuito** un immobile ad una cooperativa ONLUS per la gestione di un centro dedicato alle persone con problemi psichiatrici.

La Giunta di quel Comune molisano ha deciso l'affidamento dell'immobile di proprietà comunale "senza la previa individuazione e pubblicazione dei criteri di individuazione del beneficiario".

La sentenza in oggetto è molto interessante poiché, oltre a ribadire i principi fissati dalla giurisprudenza consolidata, ha svolto ulteriori specificazioni .

In primo luogo, i Giudici contabili non hanno contestato la possibilità che l'ente locale ha di affidare beni in comodato gratuito, bensì hanno contestato la violazione dell'art. 12 della legge 241/1990; quindi, hanno **censurato modalità procedurali** non ossequiose della legge.

QUALI SONO I VANTAGGI ECONOMICI OGGETTO DELLA DISCIPLINA

È "**vantaggio economico**" qualunque attribuzione che migliora la situazione economica di cui il destinatario dispone senza che vi sia una controprestazione.

I vantaggi economici possono essere :

- a. attribuzione di una somma di denaro ("*contributi economico finanziari*")
- b. attribuzione gratuita di un bene valutabile economicamente (c.d. "*contributi materiali*")
- c. attribuzione gratuita di ogni vantaggio economico, di qualsiasi tipo, che non comporti corrispettività (c.d. "*contributi immateriali*") . Il più diffuso di questi è il "**patrocinio gratuito**". Però, il patrocinio è veramente gratuito allorquando si tratti di "**patrocinio puro**", cioè limitato alla condivisione morale dell'iniziativa patrocinata, con l'uso del simbolo e del nome del Comune, etc. ; in tale caso non si applica né l'art. 12 della L.241/90 né l'art. 26 del D.Lgs. 33/2013. Ma se il patrocinio comporta (per Regolamento o per disposizione della Giunta) un vantaggio economicamente valutabile (per esempio l'esenzione dall'imposta di pubblicità, dall'onere per le affissioni, dall'occupazione di suolo pubblico, etc.), allora le normative suddette si applicano in toto.

PROCEDIMENTO, PROCEDURE E ATTI

1. Innanzi tutto, il Comune deve stabilire, con **regolamento consiliare**, i criteri e le modalità da osservare per la concessione dei benefici. Il nostro Comune ha assolto a tale adempimento adottando (con delibera C.C. n. 51 del 05.06.2015 e successive modifiche), il "*Regolamento Comunale per la concessione di contributi patrocinio e altri benefici economici*" ;
2. Il **Bilancio di Previsione** deve indicare l'importo da destinare ai contributi e vantaggi economici in oggetto;
3. Il **PEG** dovrebbe dettare disposizioni specificative che costituiscono direttiva/indirizzo per il Dirigente;
La **Determina dirigenziale**, in attuazione dei precedenti punti, pubblica un **bando**, un avviso, e, successivamente, redige una **graduatoria**.
4. Qualora il PEG non dovesse contenere elementi specifici che consentano di adottare la determina di cui al punto 4, allora occorrerà adottare specifica **Delibera di Giunta** (alla quale, ovviamente, deve

seguire la pubblicazione del bando o avviso e la formazione della graduatoria da parte del Dirigente);

COSA PREVEDE IL NOSTRO REGOLAMENTO

Il nostro Regolamento prevede i seguenti punti fondamentali:

- a. **L'art. 2** distingue i **contributi** in:
 - 1) **Ordinari**: quelli richiesti e concessi in base alla programmazione annuale . Per tali contributi si applica in toto tutta la procedura sopra descritta (dalla pubblicazione del bando alla formazione della graduatoria ed alla concessione)
 - 2) **Straordinari**: per iniziative a carattere straordinario e non ricorrente , non prevedibili e/o non previste nella programmazione annuale;
- b. **L'art. 6** prevede i casi di **esenzione** o riduzione per determinati tributi;
- c. **L'art. 7** prevede **l'obbligatorietà della programmazione, dell'imputazione ad apposito capitolo del bilancio** e la destinazione almeno del 50% di tale somma ai contributi ordinari.
Inoltre, disciplina le modalità procedurali e precisa che l'individuazione dei soggetti ammessi venga stabilito con **delibera di Giunta**;
- d. **L'art. 8** disciplina i contributi straordinari e precisa che la concessione del contributo venga stabilito con **delibera di Giunta**;
- e. **L'art. 10** disciplina il **patrocinio** e precisa che la concessione del contributo venga stabilito con **provvedimento del Sindaco**, sentito l'Assessore competente;
- f. **L'art. 11** disciplina gli **altri contributi economici** (per esempio, comodato gratuito, concessione gratuita o agevolata di locali, etc.), e prevede **l'individuazione ed indicazione del valore economico** del beneficio;
- g. l'art. 12, infine, definisce gli obblighi di pubblicità ex D.Lgs. 33/2013.

SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI n. 53 del 17.10.2019

Su tale materia, particolarmente interessante è la pronuncia recentissima della Corte dei Conti del Molise (sentenza n. 53 assunta il 17/10/2019 e depositata il 16/12/2019), che ha condannato la Giunta di un Comune che ha concesso in comodato gratuito un immobile ad una cooperativa ONLUS per la gestione di un centro dedicato alle persone con problemi psichiatrici.

L'esecutivo avrebbe deciso l'affidamento dell'immobile di proprietà comunale *“senza la previa individuazione e pubblicazione dei criteri di individuazione del beneficiario”*.

La sentenza in oggetto è molto interessante poiché, oltre a ribadire i principi fissati dalla giurisprudenza consolidata, ha svolto ulteriori specificazioni.

In primo luogo, i Giudici contabili non hanno contestato la possibilità che l'ente locale ha di affidare beni in comodato gratuito, bensì hanno contestato la violazione dell'art. 12 della legge 241/1990 ; quindi, hanno **censurato modalità procedurali** non ossequiose della legge.

I destinatari della presente circolare sono invitati a darne attuazione e ad attenersi ad essa nell'emanazione dei singoli provvedimenti.

Copia della presente verrà pubblicata sul sito “Amministrazione Trasparente” – “Anticorruzione”.

Il Segretario Generale
Responsabile Anticorruzione e Trasparenza
dott. Giuseppe Aronica
firmato in originale